



PIETRO SALOMONE

L'Autore devolverà i diritti derivanti dalla vendita della pubblicazione
in favore della Protezione Civile per l'emergenza epidemologica da COVID-19

COVID-19

LE MISURE A PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI

INFORMAZIONI / MODELLI / CHECK LIST



WEBAPP INCLUSA
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

**GRAFILL**

Pietro Salomone

COVID-19: LE MISURE A PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI

Ed. I (04-2020)

ISBN 13 978-88-277-0137-9

EAN 9 788827 701379

Collana **COME FARE PER (5)**, versione eBook

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo
Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313 – Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

**CONTATTI
IMMEDIATI**



ProntoGRAFILL
Tel. 091 226679



Chiamami
chiamami.grafill.it



Whatsapp
grafill.it/whatsapp



Messenger
grafill.it/messenger



Telegram
grafill.it/telegram

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

SOMMARIO

▾	PREFAZIONE	p.	7
1.	LA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	"	9
1.1.	La formazione in cantiere.....	"	10
1.2.	Formazione sulle misure di prevenzione da COVID-19	"	12
1.3.	L'addestramento.....	"	13
1.4.	Informazione in cantiere	"	13
1.4.1.	Promemoria per promuovere i comportamenti corretti.....	"	14
1.4.2.	Il monitoraggio	"	15
1.5.	Il Rischio biologico	"	15
1.5.1.	Le caratteristiche di pericolosità	"	15
1.5.2.	La valutazione del rischio.....	"	17
1.6.	IL POS.....	"	18
1.7.	L'esposizione a materiale biologico.....	"	18
1.7.1.	La prevenzione e controllo del rischio biologico	"	19
1.7.2.	Sorgenti e serbatoi d'infezione	"	19
1.7.3.	Misure da adottare	"	20
1.7.4.	Misure di profilassi.....	"	21
1.7.5.	Misure di contenimento.....	"	21
1.7.6.	Allegato XLVII agenti biologici – Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento.....	"	22
2.	I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	"	23
2.1.	La scelta dei DPI	"	24
2.2.	L'addestramento sui DPI	"	25
2.3.	La consegna dei DPI	"	25
2.4.	Le mascherine anti COVID -19	"	27

2.4.1.	La classificazione delle mascherine	p.	27
2.4.2.	Il giusto utilizzo delle mascherine	"	29
2.5.	I guanti.....	"	29
3.	L'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)	"	31
3.1.	La pianificazione delle attività del cantiere	"	31
3.1.1.	Il confinamento dell'area di cantiere	"	31
3.1.2.	Gli accessi.....	"	32
3.1.3.	I percorsi.....	"	32
3.1.4.	I presidi sanitari.....	"	32
3.2.	L'organizzazione dei turni e delle fasi lavorative.....	"	33
3.3.	Le modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri	"	34
3.4.	L'allestimento di aree filtro in cantiere.....	"	35
3.5.	La gestione di spazi comuni	"	35
3.6.	Gestione dell'ingresso-uscita dei lavoratori	"	36
3.6.1.	I visitatori	"	36
3.7.	Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione	"	37
3.8.	Le regole di prevenzione da COVID-19	"	37
3.9.	I motivi di sospensione dei cantieri	"	38
4.	GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE	"	39
4.1.	La procedura	"	39
4.1.1.	I numeri verdi regionali	"	39
4.2.	Il contatto stretto	"	40
4.3.	Il COVID-19	"	42
4.3.1.	Le modalità di trasmissione.....	"	43
4.3.2.	I sintomi da COVID-19	"	43
4.3.3.	Il trattamento	"	44
5.	LA SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/ RLS O RLST	"	45
5.1.	La prevenzione.....	"	45

5.2.	I registri di esposizione	p.	45
5.3.	La diagnosi del COVID-19	"	47
6.	LA PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE	"	49
6.1.	La disinfezione	"	49
6.2.	I disinfettanti	"	50
6.3.	Le attrezzature	"	53
6.3.1.	Conservazione delle attrezzature	"	54
6.4.	Le procedure	"	55
7.	LE PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	"	61
7.1.	L'igiene	"	61
8.	LA DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE	"	65
9.	GLOSSARIO	"	69
10.	LA WEBAPP INCLUSA	"	69
10.1.	Contenuti della WebApp	"	73
10.1.	Requisiti hardware e software	"	74
10.1.	Utilizzo della piattaforma WEBAPP GRAFILL	"	74
10.1.	Assistenza tecnica (TicketSystem)	"	75
↘	BIBLIOGRAFIA	"	77

PREFAZIONE

Il presente testo ha lo scopo di fornire una serie di informazioni che possano essere utili per i professionisti e le imprese edili ed impiantistiche operanti nel periodo di emergenza da COVID-19.

Lo strumento nasce con l'idea di mettere a disposizione degli operatori e professionisti operanti nel mondo dei cantieri informazioni, modelli e check list utili alla valutazione e monitoraggio dell'applicazione di una serie di principi in materia di sicurezza del lavoro atti a limitare la diffusione del contagio da virus COVID-19.

In accordo con il Governo il 14 marzo sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo *Coronavirus* e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro. Le imprese adottano il protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dell'11 marzo 2020.

Inoltre il 19 marzo 2020 sono state pubblicate sul sito delle Infrastrutture e dei Trasporti le linee guida per i Cantieri con le quali vengono fornite indicazioni operative finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Si tratta di misure che riguardano i titolari del cantiere, tutti i subappaltatori e i subfornitori presenti in cantiere e che sono coerenti con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da CGIL, CISL, UIL CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI, ALLEANZA COOPERATIVE.

Le linee guida illustrano dettagliatamente tutto quello che occorre per garantire la sicurezza in un cantiere: le modalità di comportamento da tenere; le modalità di accesso dei fornitori esterni; la pulizia e sanificazione, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione personale, la gestione degli spazi comuni, l'organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni), la gestione di una persona sintomatica, la sorveglianza sanitaria.

Il documento raccomanda, comunque il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza, l'incentivazione di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere e la sospensione di quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate.

Lo stesso documento inoltre invita all'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale e la massima limitazione degli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere.

Si precisa che le indicazioni contenute nel presente testo, si intendono superate, qualora incompatibili, con eventuali emanazioni di successivi indirizzi nazionali e regionali.

LA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

La formazione ed informazione sono i principali strumenti basilari che possono essere forniti ai lavoratori operanti nei cantieri edili ed impiantistici. Ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Pertanto il datore di lavoro fornisce le informazioni utili all'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni.

Il contenuto della informazione mediante testi, video, ed altri mezzi di comunicazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove il cantiere presenti lavoratori stranieri, la informazione avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

1.1. La formazione in cantiere

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti è disciplinata dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 il quale prevede che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici quali il rischio biologico da COVID-19. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. Mentre la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono:

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I dispositivi di protezione individuale sono qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell'ambiente di lavoro, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I DPI sono impiegati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti in misura sufficiente.

I DPI sono classificati in 3 categorie:

- **DPI di I° categoria:** sono di progettazione semplice e pertanto sono idonei ad essere utilizzati solo per alcune tipologie di rischio quali azioni lesive meccaniche di lieve entità, azioni lesive da prodotti detergenti, urti e vibrazioni non sufficienti a produrre lesioni gravi e permanenti, effetti termici non superiori a 50 °C, ecc..
- **DPI di II° categoria:** sono quelli che non appartengono né alla I° né alla III°.
- **DPI di III° categoria:** sono di progettazione complessa e servono a salvaguardare da rischi gravi (morte, lesioni permanenti). Appartengono alla III° categoria i DPI delle vie respiratorie, quelli per agenti chimici e tensioni elettriche, quelli per ambienti con temperature non inferiori a +100 °C e non superiori a -50 °C, ecc..

I guanti, barriera fisica tra la cute delle mani e l'ambiente esterno, rappresentano un DPI indispensabile per prevenire i rischi.

Le mascherine sono DPI che proteggono l'operatore dall'esposizione ad agenti biologici trasmissibili via aerea/droplets.

Le mascherine vengono suddivise in:

- FFP1, esposizione a rischio biologico generico;
- FFP2, esposizione ad agenti biologici con trasmissione via aerea/droplets;
- FFP3, in caso di manovre invasive in malattie infettive a trasmissione via aerea/ droplets (TBC, aviaria, SARS).

Le mascherine chirurgiche non sono DPI: rappresentano una tutela del paziente, ma hanno scarsa efficacia per la protezione degli operatori da agenti biologici a trasmissione aerea.

Le visiere ed occhiali, invece, vengono utilizzate in caso di possibile esposizione del volto a materiale biologico, per proteggere le mucose della bocca del naso e degli occhi da schizzi o aerosol di liquidi biologici.

In cantiere, qualora l'attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. In mancanza di idonei D.P.I., in conformità al protocollo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.

Nel caso in cantiere vi sia nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.

Le nuove misure messe in campo dal governo prevedono inoltre che il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta; Inoltre lo stesso datore di lavoro assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento.

2.1. La scelta dei DPI

Ai fini di una corretta individuazione e valutazione dei DPI essenziali a svolgere in sicurezza una determinata attività, è necessario:

- identificare i DPI basandosi sui risultati della valutazione dei rischi;
- identificare requisiti e caratteristiche (durata, entità del rischio, frequenza dell'esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, prestazioni generali) che i DPI devono possedere per essere ritenuti idonei e adeguati ai rischi da contenere;

L'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

3.1. La pianificazione delle attività del cantiere

La pianificazione di cantiere ha come obiettivo la redazione di un piano organizzativo elaborato e gestito nel rispetto degli standard e della tempistica definiti dal progetto e dalle esigenze di tutela dei lavoratori da contagio da COVID-19. Questo avviene mediante la redazione di un piano di tecnico operativo dei lavori atto a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal Ministero della Salute e dalle Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Pertanto nella fase di pianificazione bisogna valutare anche l'organizzazione del personale diretto e dei subappaltatori modulando le fasi di ingresso ed uscita e le misure di prevenzione del rischio. Inoltre occorre l'elaborazione di un piano di approvvigionamento delle materie prime che consenta di definite tempi e modi di ingresso in cantiere dei mezzi e dei materiali.

Nella fase di pianificazione vanno definiti i controlli degli indici di pericolosità e rischio del cantiere e la redazione ed elaborazione del piano operativo della sicurezza in relazione al piano di sicurezza e coordinamento e la verifica della congruenza tra piano operativo del cantiere e quello dei subappaltatori in conformità con gli degli standard di sicurezza fissati nel piano di sicurezza e coordinamento. Ed è proprio prima dell'inizio dell'attività costruttiva vera e propria, vengono a sostanzarsi le specificazioni prestazionali del sistema generale di tutela da implementarsi nel cantiere, visto come luogo sia pur temporaneo di lavoro.

3.1.1. Il confinamento dell'area di cantiere

Il confinamento dell'area di cantiere deve essere posto in relazione alla situazione ambientale circostante, assumendo come dati di partenza sia le possibili influenze del contesto nei confronti del cantiere che, viceversa, l'impatto ambientale del cantiere medesimo. Va scelto un tipo di recinzione idoneo sia sotto il profilo della resistenza meccanica alle sollecitazioni, che dal punto di

vista della protezione nei confronti della proiezione di masse contundenti da e verso l'interno del cantiere. La recinzione del cantiere devono avere accessi ben segnalati con eventuali punti di sola entrata e di sola uscita.

3.1.2. Gli accessi

Il posizionamento e il dimensionamento delle aperture di accesso al cantiere deve tenere conto delle caratteristiche della viabilità esterna e del sistema connettivo interno del cantiere.

È preferibile mantenere accessi separati per mezzi e personale e, ove gli spazi lo consentano, creare un percorso interno a senso unico con cancelli di entrata e di uscita distinti, limitando al massimo il movimento in retromarcia degli automezzi.

Sul cancello o sul portone di entrata – apribili verso l'interno – è opportuno esporre avvisi di divieto di accesso alle persone non autorizzate.

3.1.3. I percorsi

I percorsi interni pedonali non dovrebbero intersecare la viabilità interna veicolare. È opportuno segnalare con appositi cartelli la presenza di ostacoli o il passaggio sotto travature della costruzione o portali del ponteggio. Per vie di circolazione aventi un notevole sviluppo planimetrico è consigliabile l'apposizione di segnali per la limitazione della velocità dei mezzi.

In cantieri di piccole dimensioni, ove la viabilità fosse ridotta ad un semplice piazzale di carico e scarico, è assai opportuno richiedere la presenza costante di un operatore in assistenza ai mezzi in manovra, per i quali è possibile prescrivere l'accensione del girofaro anche durante il movimento all'interno del cantiere e l'uso degli avvisatori acustici di retromarcia.

3.1.4. I presidi sanitari

All'inizio dei lavori di impianto di cantiere, è necessario sistemare in cantiere i presidi farmaceutico – sanitari, in un luogo facilmente accessibile ed opportunamente segnalato.

I servizi sanitari di cantiere sono assoggettati alla regolamentazione in vigore. Nei cantieri che occupano più di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

4.1. La procedura

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali.

L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute.

L'azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

4.1.1. I numeri verdi regionali

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo *Coronavirus* in Italia:

1) Numeri verdi regionali

- Basilicata: 800 99 66 88
- Calabria: 800 76 76 76
- Campania: 800 90 96 99

- Emilia-Romagna: 800 033 033
 - Friuli Venezia Giulia: 800 500 300
 - Lazio: 800 11 88 00
 - Liguria: 800 938 883 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16 e il sabato dalle ore 9 alle 12
 - Lombardia: 800 89 45 45
 - Marche: 800 93 66 77
 - Piemonte:
 - 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
 - 800 333 444 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
 - Provincia autonoma di Trento: 800 867 388
 - Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751
 - Puglia: 800 713 931
 - Sardegna: 800 311 377
 - Sicilia: 800 45 87 87
 - Toscana: 800 55 60 60
 - Umbria: 800 63 63 63
 - Val d'Aosta: 800 122 121
 - Veneto: 800 462 340
- 2) **Numero di pubblica utilità 1500:** Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.
- 3) **Numero unico di emergenza:** Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.

4.2. Il contatto stretto

La definizione di contatto stretto, di un caso possibile o confermato, è fornita dalla Circolare del Ministero della Salute 0006360-27/02/2020 la quale precisa che è definito contatto stretto come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);

LA SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS O RLST

5.1. La prevenzione

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni semplici accorgimenti di seguito riportati:

1) **Proteggi te stesso**

Bisogna lavare spesso le mani (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo). In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) occorre seguire i consigli degli operatori sanitari che forniscono assistenza. Non è raccomandato l'utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.

2) **Proteggi gli altri**

Nel caso si ha una qualsiasi infezione respiratoria occorre coprire naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto). Se si utilizza un fazzoletto occorre buttarlo dopo l'uso. Inoltre bisogna lavarsi le mani dopo aver tossito/starnutito.

5.2. I registri di esposizione

I registri di esposizione, non sono strumenti utilizzati in cantiere, ma occorre comunque avere in mente il concetto in modo da poter adattare un possibile registro simile all'interno del cantiere per alcune particolari lavorazioni. I registri di esposizione sono documenti in cui vengono registrati i lavoratori addetti ad attività comportanti:

- l'uso di agenti cancerogeni e/o mutageni (art. 243);
- l'uso di agenti biologici di gruppo 3 e 4 (art. 280).

Per ciascun lavoratore deve essere riportato:

- l'attività svolta;
- l'agente utilizzato (cancerogeno, mutageno, biologico);
- ove è noto, il valore di esposizione a tale agente (per i cancerogeni, mutageni);
- eventuali casi di esposizione individuale (per gli agenti biologici).

Deve essere istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente.

Il RSPP e il RLS hanno accesso a detto registro.

Il Datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati le annotazioni individuali riportate nel registro.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'ISPESL la cartella sanitaria con le annotazioni riportate nel registro.

In caso di cessazione dell'attività, il datore di lavoro invia all'ISPESL il registro di esposizione e le cartelle sanitarie.

Deve essere conservato:

- dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro;
- dall'INAIL almeno per 10 anni dalla cessazione di ogni attività comportante esposizione ad agenti biologici (art. 280 comma 4) salvo casi più gravi per i quali tale periodo è di 40 anni;

Deve essere consegnata copia:

- all'INAIL e all'organo di vigilanza competente per territorio;
- all'ISS;
- All'organo di vigilanza competente per territorio in caso di cessazione dell'attività aziendale.

In caso di nuova assunzione di lavoratori precedentemente esposti, il datore di lavoro chiede all'ISPESL le annotazioni relative a quel lavoratore, e contenute nel registro di esposizione, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155 L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute i dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1 (art. 243 comma 10)

LA PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

Gli interventi di pulizia e sanificazione si possono definire «attività complesse». Sono composte da più operazioni collegate tra loro e l'obiettivo a cui tendono (ambiente pulito) è fortemente dipendente dalla continuità con cui le stesse devono essere svolte.

Pulire vuol dire rimuovere meccanicamente il materiale estraneo visibile (polvere, sporco ecc) da oggetti e superfici con l'impiego di acqua con o senza l'uso di un detergente. L'acqua ha la funzione di diluire, il detergente di rendere solubile lo sporco e quindi permetterne l'asportazione. Il successo di ogni operazione di pulizia dipende dal tipo di sporco, dalla superficie da pulire, dal prodotto utilizzato e dalla procedura messa in atto.

Altra operazione importante, in particolare in quei locali o su quelle superfici che possono risultare maggiormente contaminate da batteri, è la «sanificazione» o «disinfezione».

Disinfettare significa, invece, eliminare o ridurre a livelli di sicurezza i microrganismi patogeni (capaci cioè di indurre una malattia) presenti su materiali. L'uso del solo disinfettante, senza il precedente uso di prodotti di pulizia, non rimuove lo sporco, e la presenza di materiale di natura organica o grassa impedisce l'efficacia del prodotto stesso.

Sono attività di **sanificazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

6.1. La disinfezione

Per disinfezione si intende una procedura che abbassa sino a livelli di sicurezza la concentrazione dei microrganismi patogeni e non patogeni. La

disinfezione non elimina tutti i microrganismi, ma solo una percentuale notevolmente variabile, che dipende da vari fattori:

- **quantità e resistenza dei microrganismi presenti;**
- **presenza di materiale organico o sporco**, che può inattivare i disinfettanti o proteggere i microrganismi;
- **concentrazione del disinfettante.** Deve essere quella raccomandata perché una concentrazione inferiore può essere inefficace, una concentrazione superiore è inutile o può essere addirittura meno efficace, creando forme di resistenza ai disinfettanti, oltre ad essere svantaggiosa economicamente e tossica per l'ambiente e per l'operatore;
- **tempi di contatto:** devono essere quelli raccomandati perché tempi inferiori rendono inefficace la disinfezione;
- **geometria e rugosità della superficie da disinfettare:** una superficie irregolare può rendere difficoltoso il contatto con il disinfettante.

6.2. I disinfettanti

I disinfettanti si distinguono in:

- **disinfettanti fisici:** calore (secco o umido), radiazioni ultraviolette;
- **disinfettanti chimici:** cloro, iodio, sali di ammonio quaternario, clorexidina, ecc..

I meccanismi d'azione dei detergenti sono vari, infatti i detergenti possono agire in vario modo:

- diminuendo la tensione superficiale;
- ammorbidendo lo sporco o sciogliendolo (solvatazione);
- aumentando la penetrazione negli interstizi tra superfici e sporco;
- emulsionando olii e grassi;
- disperdendo e inglobando lo sporco (solubilizzazione);
- limitandone il ritorno;
- facilitando l'azione del disinfettante successivo.

Il meccanismo d'azione quindi è di tipo chimico fisico.

La disinfezione ambientale di routine è consigliata solo per alcuni «punti critici» a rischio infettivo elevato: superfici dei sanitari, pavimenti attigui alla

LE PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Le principali raccomandazioni di prevenzione da COVID-19 sono:

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o un gel a base alcolica;
- evitare contatti ravvicinati, mantenendo la distanza di almeno un metro;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni;
- evitare luoghi affollati;
- coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce, altrimenti usare la piega del gomito;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- evitare le strette di mano e gli abbracci fino a quando questa emergenza sarà finita;
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- se si hanno sintomi simili all'influenza rimanere a casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici, ma contattare il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri regionali;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

7.1. L'igiene

È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.

Le mani rappresentano un veicolo per la trasmissione delle infezioni da un soggetto all'altro. Sulla cute umana sono presenti:

- **microrganismi residenti:** costituiscono la normale flora cutanea dell'individuo e causano infezioni solo raramente. Essi non vengono rimossi dal semplice lavaggio delle mani;
- **microrganismi transitori:** possono essere causa di infezioni e sono acquisiti tramite il contatto diretto con secrezioni o materiale organico contaminato. Sopravvivono meno di 24 ore sulla cute e possono essere facilmente rimossi dal lavaggio o dallo strofinamento.

Il lavaggio corretto delle mani consente di ridurre la carica microbica presente e di prevenire la trasmissione di infezioni da soggetto a soggetto.

Ma quando occorre lavare le mani? Di regola è sempre bene lavare le mani ed in particolar modo:

- prima di iniziare i lavori di pulizia o di preparazione pasti, dopo-ogni pausa e al termine del turno di lavoro;
- dopo essere andati al bagno;
- dopo aver aiutato un bambino ad andare al bagno;
- dopo aver toccato, la spazzatura;
- dopo aver toccato animali;
- prima, dopo e durante la preparazione degli alimenti;
- dopo aver toccato alimenti crudi;
- prima e dopo la distribuzione degli alimenti;
- prima e dopo aver mangiato o aver aiutato un bambino a mangiare;
- dopo aver tossito, starnutito, essersi soffiato il naso, toccato foruncoli o altre lesioni della pelle;
- prima di indossare i guanti (per le attività che prevedono il loro uso) e dopo averli tolti;
- quando sono visibilmente sporche.

Per lavare bene le mani occorre seguire queste semplici fasi:

- bagnare le mani con acqua calda;
- applicare il sapone nel cavo delle mani;
- insaponare bene;

LA DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

Vi proponiamo un elenco non esaustivo della documentazione da tenere in cantiere. Il format è stato predisposto tipo check list, al fine di consentire all'impresa di indicare o meno il possesso dei documenti e trascrivere le eventuali annotazioni.

L'impresa potrà annotare eventuali documenti aggiuntivi, richiesti dalla norma, in funzione delle specifiche lavorazioni di cantiere o degli adempimenti contrattuali.

N.	DOCUMENTAZIONE
1	TITOLO ABILITATIVO (PERMESSO A COSTRUIRE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ)
2	CERTIFICATO D'ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO e DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – DURC
3	DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PER SVOLGERNE LA FUNZIONE
4	DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE L'EVENTUALE DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) E RELATIVA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO e NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE – Copia della lettera di nomina con accettazione
5	DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) E RELATIVA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO. IN ALTERNATIVA DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST). EVENTUALI COMUNICAZIONI EFFETTUATE AL RLS O AL RLST (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RISCHIO DA COVID-19)
6	RIUNIONE PERIODICA E VERBALI (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RISCHIO DA COVID-19)
7	DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE GLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE E RELATIVA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 10 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE LE NOMINE DEI DIRIGENTI E/O DEI PREPOSTI (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RISCHIO DA COVID-19)
8	DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE LA CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA TERRA E TRASMISSIONI AGLI ORGANI COMPETENTI

[segue]

N.	DOCUMENTAZIONE
9	DOCUMENTAZIONI CONTRATTUALI – CONTRATTI DI APPALTO – SUBAPPALTO – CONTRATTI D’OPERA, DISTACCO, ATI, RETE D’IMPRESE, CONSORZI, COOPERATIVE, LAVORATORI AUTONOMI – CONTRATTI CON DITTE DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE (PER COVID-19)
10	DICHIARAZIONE RIGUARDANTE L’ORGANICO MEDIO ANNUO, GLI ESTREMI DELLE DENUNCE ALL’INPS, ALL’INAIL E ALLA CASSA EDILE, NONCHÉ UNA DICHIARAZIONE RELATIVA IL CCNL APPLICATO
11	DICHIARAZIONE DI NON ESSERE OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O DI INTERDIZIONE DI CUI ALL’ART.14 DEL D.LGS 81/08
12	AUTODICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL’ALLEGATO XVII DEL D.LGS 81/2008
13	DICHIARAZIONE DI AVVENUTA VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE DELLE DITTE IN SUBAPPALTO (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RISCHIO DA COVID-19)
14	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DEI PIANI DI SICUREZZA CON LE RELATIVE VERIFICHE DI CONGRUENZA E GLI ATTESTATI DI FORMAZIONE DEI SOGGETTI PREPOSTI ALLA VERIFICA
15	DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITÀ DI MACCHINE, ATTREZZATURE (LIBRETTI DI USO E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE E ATTREZZATURE) E RELATIVE REVISIONI PERIODICHE (REVISIONI ARPAM, DITTA COSTRUTTRICE...)
16	LIBRETTI DEI RECIPIENTI A PRESSIONE SUPERIORE A 25 LITRI
17	DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PORT. SUP A Kg. 200
18	DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD EVENTUALI INTERFERENZE DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
19	CALCOLO DEL BASAMENTO DELLA GRU E RELAZIONE GEOTECNICA
20	CONTRATTO DI NOLO A CALDO/FREDDO DI MACCHINE / IMPIANTI/ATTREZZATURE
21	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – PSC (INTEGRATO CON VALUTAZIONE RISCHIO COVID-19)
22	FASCICOLO DELL’OPERA
23	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI – DVR (FRONTESPIZIO CON FIRME)
24	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA-POS (CON PROCEDURE RIDUZIONE RISCHIO COVID-19)
25	PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE (CON PROCEDURA GESTIONE SINTOMATICA COVID-19 IN CANTIERE)
26	PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO, TRASMISSIONE ALL’ASL TERRITORIALE COMPETENTE (<30GG PRIMA INIZIO LAVORI) E NOTIFICA DEI LAVORI
27	PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA – PSS (CON PROCEDURE RIDUZIONE RISCHIO COVID-19)
28	PIANO DELLE DEMOLIZIONE
29	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

[segue]

LA WEBAPP INCLUSA

10.1. Contenuti della WebApp

La WebApp è parte integrante della presente pubblicazione e gestisce:

- **Speciale Coronavirus** – Banca dati normativa consultabile attraverso un motore di ricerca che prevede aggiornamenti automatici per 365 giorni dall'attivazione della WebApp.

La banca dati riporta le seguenti utilità:

- Provvedimenti del Governo
 - Ordinanze Commissario straordinario
 - Ordinanze emanate dal Dipartimento della Protezione Civile
 - Decreti e Direttive ministeriali
 - Ordinanze emanate dal Ministero della salute
 - Circolari, Provvedimenti e Note del Ministero della salute
 - Circolari Ministero dell'interno
 - Provvedimenti Regione Siciliana
 - Provvedimenti Regione Lombardia
 - Provvedimenti Regione Piemonte
 - Provvedimenti Regione Campania
 - Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate
 - Altri provvedimenti
- **Allegati, modelli e check list**
 - Check list – Informazione rischio COVID-19
 - Check list – Dispositivi di protezione individuale
 - Check list – Organizzazione del cantiere
 - Check list – Accesso dei fornitori esterni

- Check list – Gestione degli spazi comuni
- Check list – Pulizia e sanificazione
- Check list – Adozione delle precauzioni igieniche ai lavoratori
- Check list – Sorveglianza sanitaria/Medico competente/RLS
- Check list – Gestione di una persona sintomatica
- Check list – Pulizia ambienti spogliatoi
- Check list – Pulizia ambienti servizi igienici
- Verbale di controllo pulizia ambienti
- Report delle operazioni di disinfezione e sanificazione
- Verbale di avvenuta formazione informazione e addestramento sul rischio Covid-19
- Verbale di consegna D.P.I.

10.2. Requisiti hardware e software

- Dispositivo con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android
- Accesso ad internet e browser web con *Javascript* attivo
- Software per la gestione di documenti Office e PDF

10.3. Utilizzo della piattaforma WEBAPP GRAFILL

WEBAPP GRAFILL è una piattaforma per l'acquisto di **eBook GRAFILL Edizione tecnica** con modalità *on demand*.

La piattaforma **WEBAPP GRAFILL** consente di acquistare ed attivare in tempo reale eBook e software. Attraverso il *Tool di assistenza*, disponibile su tutti i prodotti, è possibile ottenere assistenza tecnica e supporto.

Per entrare nella piattaforma **WEBAPP GRAFILL** ed utilizzare la **WebApp** acquistata procedere come segue:

- 1) Collegarsi al seguente indirizzo internet:

<https://www.webapp.grafill.it>

- 2) Cliccare su **[Accedi]**

- 3) Inserire *Username* e *Password* dell'account **grafill.it** che hai utilizzato per l'acquisto dell'ebook
- 4) Nella sezione **LE MIE APP** cliccare sulla copertina del prodotto acquistato e procedere all'uso della WebApp

10.4. **Assistenza tecnica (TicketSystem)**

I prodotti **Grafill** sono coperti da assistenza tecnica gratuita per 365 giorni dall'acquisto. L'assistenza è prevista per l'installazione, l'avvio o la reinstallazione del prodotto (*non è prevista assistenza per il recupero dei dati*), se la configurazione hardware rispetta i requisiti richiesti.

L'assistenza *TicketSystem* è disponibile all'indirizzo **<https://www.supporto.grafill.it>**.

Effettuare il login al *TicketSystem* utilizzando i dati del profilo utente di www.grafill.it ed aprire un ticket seguendo le istruzioni.

La cronologia dei ticket resterà disponibile sulla schermata principale del *TicketSystem*.

